

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 30 **del mese di** settembre
dell' anno 2013 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
8) Peri Alfredo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE NUOVE DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA.

Cod.documento GPG/2013/1065

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1065

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto:

- l'art. 822 del c.c. che definisce il demanio pubblico ricomprendendo tra l'altro: i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi;
- il R.D. 11 luglio 1913, n. 959 "Testo unico della disposizione di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione" che evidenzia che rientra nel demanio della navigazione interna il demanio idrico con destinazione alla navigazione;
- il D.Lgs. n. 112/1998 che ha conferito funzioni amministrative alle Regioni ed, in particolare, gli artt. 86 e 105 che conferiscono rispettivamente la funzione di gestione dei beni del demanio idrico e la funzione di rilascio delle concessioni di beni del demanio della navigazione interna;
- la L.R. n. 3/1999 che ha disciplinato le competenze conferite dal DLgs 112/1998 ed in particolare gli artt. 140 e 169 inerenti la disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio idrico e demanio della navigazione interna;
- la L.R. n. 7/2004 Disposizioni in materia ambientale in particolare nella parte che disciplina la gestione del demanio idrico regionale;

Dato atto, in particolare, che la sopra citata legge regionale n. 7/2004 è richiamata nelle presenti direttive in via analogica relativamente alle spese di istruttoria, alla quantificazione dei canoni ed alle sanzioni non essendo il settore della navigazione interna direttamente disciplinato al riguardo;

Premesso:

- che con propria deliberazione n. 1472/2004 sono state approvate le prime direttive del settore, tutt'ora vigenti;
- che nel corso di questi nove anni sono state introdotte innovazioni e modifiche normative ai settori di interesse e che risulta ora opportuno, aggiornare alle nuove normative il testo vigente anche al fine di semplificarlo;

Considerato:

- che la Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 1472/2004 ha conferito all'Agenzia Regionale Navigazione Interna (ARNI) la gestione dell'istruttoria e del procedimento per il rilascio di concessioni del demanio della navigazione interna;
- che con legge regionale n. 24 del 22/12/2009 (art. 54 comma 1) è stata soppressa l'Agenzia Regionale Navigazione Interna (ARNI) ed a far data dal 01/02/2010 le funzioni a questa attribuite sono svolte in avvalimento dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, tramite specifica convenzione (Rep. 4115 del 29/01/2010), per lo svolgimento di tutte le attività in carico ad ARNI e contestuale trasferimento di tutte le convenzioni in essere, compresa quella per la gestione dell'istruttoria e del procedimento per il rilascio di concessioni del demanio della navigazione interna;

Evidenziato:

- che l'efficacia delle presenti direttive decorre dalla data di approvazione delle stesse e che pertanto le istanze presentate ad AIPO anteriormente a tale data, ancorché in corso di istruttoria, saranno disciplinate secondo le direttive approvate con propria deliberazione n. 1472/2004;
- che successivamente all'entrata in vigore delle presenti direttive, le stesse saranno applicate anche per la disciplina di atti conseguenti a concessioni rilasciate in vigenza delle direttive approvate con propria deliberazione n. 1472/2004;

Visto lo schema di direttive allegato;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24 luglio 2006 concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;
- n. 1663 del 27 novembre 2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente" e s.m.i.;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.;
- n. 2060 del 20 dicembre 2010 concernente "Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";
- n. 1222 del 4 agosto 2011 concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 01/08/2011)";
- n. 251 del 11 marzo 2013 concernente "Approvazione incarico dirigenziale conferito nell'ambito della Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 101 del 10/05/2010 avente oggetto "Nomina dei componenti della Giunta regionale e specificazione delle relative competenze.";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore a "Programmazione territoriale, urbanistica. Reti di infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, logistica e trasporti";

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

A) di approvare le nuove "Direttive per la gestione del demanio della navigazione interna" secondo il testo allegato n.1, facente parte integrante del presente atto,

in sostituzione delle direttive approvate con propria deliberazione n.1472/2004;

- B) di stabilire che l'efficacia delle presenti direttive decorre dalla data di approvazione delle stesse e che pertanto le istanze presentate ad AIPO anteriormente a tale data ancorché in corso di istruttoria, saranno disciplinate secondo le direttive approvate con propria deliberazione n.1472/2004;
- C) che successivamente all'entrata in vigore delle presenti direttive, le stesse saranno applicate anche per la disciplina di atti conseguenti a concessioni rilasciate in vigenza delle direttive approvate con propria deliberazione n.1472/2004;
- D) di dare atto che, salva diversa comunicazione da parte del Servizio Regionale preposto alle entrate, i pagamenti a favore della Regione Emilia Romagna dei canoni e di quanto si riferisce alle concessioni demaniali in questione saranno introitati:
- per quello che riguarda i canoni di concessione, sul capitolo n. 4315 "PROVENTI DERIVANTI DAI CANONI DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO IDRICO (LR 21 APRILE 1999, N. 3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150 del bilancio regionale,
 - per quello che riguarda le cauzioni, sul capitolo n. 7060 "DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI" di cui all'U.P.B. 6.20.14000 del bilancio regionale;
- E) di pubblicare il presente provvedimento sul BURERT.



DIRETTIVA PER LA GESTIONE DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Principi generali

Articolo 1 - Normativa di riferimento

- R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modifiche ed integrazioni;
- R.D. n° 959 del 11 luglio 1913, “Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- D. Lgt. n° 1536 del 31 maggio 1917, “Linee navigabili di seconda classe a decorrere dal 1° luglio 1917, in aggiunta e modifica all’elenco approvato con R.D. 8 giugno 1911, n. 823” e successive modifiche ed integrazioni;
- R.D. n° 2440 del 18 novembre 1923, “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e successive modifiche ed integrazioni;
- R.D. n° 1775 del 11 dicembre 1933, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e successive modifiche ed integrazioni;
- R.D. n° 262 del 16 marzo 1942, “Codice Civile”, artt. 822-826, 941-947;
- R.D. n° 327 del 30 marzo 1942, “Codice della Navigazione”, artt. 36-49, 53, 58-59;
- D.P.R. n° 631 del 28 giugno 1949, “Regolamento per la navigazione interna”;
- Legge n° 689 del 24 novembre 1981, “Modifiche al sistema penale”;
- L.R. n° 21 del 28 aprile 1984, “Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”;
- D.P.R. n° 131 del 26 aprile 1986, “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”;
- Legge n° 390 del 11 luglio 1986, “Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici”;
- Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- L.R. n° 32 del 6 settembre 1993, “Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso”;
- Legge n° 36 del 5 gennaio 1994, “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- Legge n° 37 del 5 gennaio 1994, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;

- D.Lgs. n° 112 del 31 marzo 1998, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;
- D.P.R. n° 238 del 18 febbraio 1999, “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della Legge n° 36 in data 05/01/1994”;
- L.R. n° 3 del 21 aprile 1999, “Riforma del sistema regionale e locale”;
- D.P.C.M. del 12 ottobre 2000, “Individuazione dei beni delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico”;
- D.P.C.M. del 13 novembre 2000, “Criteri di ripartizione tra le regioni per l’esercizio delle funzioni conferite dal D. L. 31 marzo 1998, n° 112 in materia di demanio idrico”;
- Legge n° 340 del 24 novembre 2000, “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”, art. 13;
- D.P.C.M. del 22 dicembre del 2000, “Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n°112”;
- D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- D.P.R. n° 41 del 8 gennaio 2001, “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici”;
- D.P.C.M. del 24 maggio 2001, “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)”;
- L.R. n° 31 del 25 novembre 2002, “Disciplina generale dell’edilizia”;
- D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- D.Lgs. n° 42 del 22 gennaio 2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche e integrazioni;
- L.R. n° 7 del 14 aprile 2004, “Disposizioni in materia ambientale, modifiche e integrazioni a leggi regionali”;
- L.R. n° 23 del 21 ottobre 2004, “Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n.326”;
- D.P.R. n° 296 del 13 settembre 2005, “Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso ed in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”;

- D.P.C.M. 12 dicembre 2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”;
- D.Lgs. n° 157 del 24 marzo 2006, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”;
- D.M. 14 gennaio 2008, “Norme tecniche per le costruzioni”;
- Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, “Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008”;
- L.R. n° 19 del 30 ottobre 2008, “Norme per la riduzione del rischio sismico” e s.m.i.;
- D.Lgs n° 81 del 9 aprile 2008, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
- L. R. n° 6 del 6 luglio 2009, “Governo e riqualificazione solidale del territorio”;
- L.R. n° 9 del 23 del luglio 2009, art. 37, “Disposizioni in materia di navigazione interna”;
- L.R. n° 24 del 22 dicembre 2009, art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- L.R. n° 24 del 22 dicembre 2009, art. 54, “Disposizioni attuative della legge regionale n. 9 del 2009”;
- L.R n° 11. del 7 novembre 2012, “Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”;
- D.P.R. n° 139 del 9 luglio 2010, “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”;
- D.G.R. 9 dicembre 2002 n. 2410, “Affidamento ad A.R.N.I. dell'attività' per la realizzazione e gestione di un sistema di controllo finalizzato alla sicurezza della navigazione nell'area emiliana del fiume Po”;
- D.G.R. 30 giugno 2003 n. 1235, “Direttiva sulla modalità di gestione dei beni del demanio della navigazione interna e di funzione di polizia idraulica e di navigazione ed approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento ad A.R.N.I. delle attività connesse a ri-lascio delle concessioni demaniali della navigazione”;
- D.G.R. 19 luglio 2004 n. 1472, “Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio della navigazione interna”;
- D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191, “Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le

Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04”;

- D.C.R. 4 marzo 2008 n. 156, “Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”;
- D.G.R. 18 maggio 2009 n. 667, "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- D.G.R. 25 gennaio 2010 n. 88, “Attuazione art. 54 L.R. 24/2009. Approvazione schema convenzione per l'avvalimento nell'esercizio delle funzioni in materia di navigazione interna tra regione ed AIPO”;
- D.G.R. 10 dicembre 2012 n. 1878, “Proroga alla convenzione REP. 4115/10 tra Regione Emilia Romagna ed AIPO per l'avvalimento nell'esercizio delle funzioni in materia di navigazione interna in attuazione dell'art. 54 L.R. 24/2009”;
- D.G.R. 23 luglio 2013 n. 1003, “Seconda proroga alla convenzione REP. 4115/10 tra Regione Emilia Romagna ed AIPO per l'avvalimento nell'esercizio delle funzioni in materia di navigazione interna”;
- D.G.R. 16 settembre 2013 n. 1296, “Disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio della navigazione interna ai sensi dell'art. 20 comma 5 della LR n. 7/2004”.

Articolo 2 - Definizioni

DEMANIO PUBBLICO: appartiene allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, le opere destinate alla difesa nazionale.

DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA: quella parte del demanio consistente nella superficie navigabile delle acque lacuali, fluviali e artificiali, nelle aree portuali e nelle relative pertinenze consistenti, e per gli attracchi, nelle aree prospicienti a terra limitatamente alla via alzaia e alla superficie di sponda sul livello di magra ordinaria.

AUTORITA' DEMANIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA: struttura preposta all'amministrazione del demanio della navigazione interna, sia per quanto concerne i beni che gli usi e le attività che possono interessare il demanio. Ai fini della presente direttiva per Autorità Demaniale s'intende il Servizio regionale competente per materia. L'organo competente all'adozione del provvedimento di concessione e di tutti gli atti incidenti sul rapporto concessorio è il Responsabile del Servizio suddetto. Sui beni del demanio della navigazione interna permane la competenza inerente la sicurezza idraulica da parte dell'AIPO, per il fiume Po, e dei Servizi Tecnici di Bacino per i restati corsi d'acqua navigabili.

AIPO: Agenzia Interregionale per il fiume Po, Settore Navigazione Interna.

SOGGETTO ISTRUTTORE: Soggetto al quale in virtù di convenzione quale ente strumentale dell'Autorità demaniale o di altri atti amministrativi, sono attribuite le funzioni di cui al successivo art. 4.2.

UNITA' DI NAVIGAZIONE: qualsiasi mezzo atto a navigare (navi, imbarcazioni, galleggianti ecc...).

SUPERFICIE CONCESSA: consiste nello spazio acqueo e nell'eventuale area a terra, espressi in metri quadrati, che vengono concessi dall'Autorità Demaniale.

CONCESSIONE MAGGIORE: è rilasciata per un tempo da sei sino ad un massimo di diciannove anni e concerne usi che comportano la realizzazione di opere o apposizioni di strutture incidenti sui beni demaniali e l'ambiente collegato.

CONCESSIONE MINORE: è rilasciata per un tempo da 12 mesi sino ad un massimo di sei anni e concerne interventi ed usi che non incidono sostanzialmente sull'ambiente e sono facilmente eliminabili ed interessano aree o spazi ridotti.

CONCESSIONE BREVE: è rilasciata per un tempo compreso tra a 45 giorni fino a 12 mesi. Riguarda installazioni che non comportino modifiche allo stato dei luoghi e le relative opere sono facilmente rimovibili con caratteristiche di temporaneità.

OCCUPAZIONE TEMPORANEA: è relativa ad occupazioni occasionali, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, di durata non superiore a 45 giorni, quali ad esempio manifestazioni sportive, posizionamento di giostre, attrazioni, strutture per fiere o sagre.

UTILIZZO AREA PROSPICENTE: è relativa ad aree al di fuori del demanio della navigazione interna, ma strettamente connesse e contigue all'attività svolta. Potranno essere concesse allo stesso soggetto coordinando i procedimenti concessori in capo a settori diversi della Regione.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

La presente direttiva trova diretta applicazione sul demanio regionale della navigazione interna, definito come all'art. 2, entro i limiti dei confini della Regione Emilia Romagna nei tratti classificati navigabili dal D.Lgt. n. 1536/17 e s.m.i. e precisamente sul fiume Po, sull'idrovia Ferrarese, sul Po di Volano, sul Po di Primaro, da Volano alla botte San Nicolò, e sul Po di Goro, dalla diramazione dell'asta principale fino ad Ariano Polesine, rispettivamente nelle provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Ferrara, e su altri tratti eventualmente classificati navigabili in futuro.

Sono usi collettivi l'approdo per le unità di navigazione, il transito e l'accesso all'acqua, l'ormeggio anche solo temporaneo, il deposito del natante, il diporto nautico e la balneazione,

come ogni altra attività di pubblico generale interesse di pertinenza del demanio della navigazione interna.

Articolo 4 - Enti coinvolti nella gestione del demanio e relative competenze

4.1 – Regione Emilia Romagna

La Regione, in qualità di Autorità demaniale, definisce le direttive per la gestione del demanio della navigazione interna e adotta il provvedimento di concessione e tutti gli atti incidenti sul rapporto concessorio, mediante AIPO Settore Navigazione Interna, per le attività definite al successivo punto 4.2 limitatamente alla durata della convenzione di avvalimento, oltre a riscuotere i canoni demaniali.

4.2 – Soggetto Istruttore

Il Soggetto Istruttore è responsabile dell'attività di istruttoria in materia di concessioni sul demanio della navigazione interna:

- a) provvede al censimento degli attracchi esistenti ed effettua il monitoraggio delle opere realizzate;
- b) effettuata l'istruttoria, assumendosene la responsabilità, attraverso il Responsabile dell'istruttoria, acquisisce i necessari pareri e li conserva e predispone, per la successiva adozione da parte della Regione, il disciplinare tecnico e il provvedimento per le concessioni per l'occupazione di spazi acquei e/o aree pertinenziali a terra del demanio della navigazione interna e per le autorizzazioni temporanee;
- c) quantifica i relativi canoni concessori e altri eventuali oneri, secondo le modalità ed i termini di cui alla presente Direttiva;
- d) può intervenire in via sostitutiva nei confronti del concessionario per eliminare situazioni di pericolo che mettano a rischio l'incolumità pubblica. Il costo degli interventi sostitutivi è posto a carico del concessionario secondo la legge;
- e) predispone un archivio delle concessioni rilasciate e della relativa documentazione istruttoria, accessibile secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- f) può effettuare sopralluoghi tecnici, sia per necessità d'istruttoria che nello svolgimento della funzione propria di controllo volta a verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto concessorio;
- g) convoca la Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 e ss della L. 241/90 e s.m.i. preventivamente indetta dall'Autorità Demaniale della navigazione interna;
- h) propone all'Autorità demaniale per la navigazione interna la riduzione in pristino delle opere si cui al successivo art. 31 della presente direttiva.

TITOLO 2 - CONCESSIONI DEMANIALI

Capo I - Disposizioni comuni

Articolo 5 - Oggetto della concessione

L'occupazione e l'uso di aree e spazi del demanio della navigazione interna è subordinata al rilascio di apposito provvedimento concessorio.

La concessione demaniale è una modalità di utilizzazione dei beni demaniali con il principio prioritario del soddisfacimento dell'interesse pubblico. Gli usi dei concessionari devono essere finalizzati e praticati, anche con apposite prescrizioni inserite nel relativo disciplinare tecnico, in conformità alla vigente normativa nazionale, regionale e alla presente direttiva.

La concessione può essere rilasciata per attività, meglio definite al Capo II del presente Titolo, di costruzione e/o gestione di opere finalizzate all'esercizio di:

- attività diportistica/turistico-ricreativa (es.: darsene, attracchi);
- attività produttive (es.: cantieristica navale, pesca professionale);
- attività connessa al trasporto merci/persone via acqua;
- attività di utilizzo di spazi acquei mediante sistemazione di galleggianti, come definiti nel codice della navigazione.

Il rilascio di concessione per occupazione di spazio acqueo senza pertinenze a terra è subordinato all'accessibilità della sponda di attracco.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente direttiva si rimanda a quanto disposto dal Codice della Navigazione, dal Regolamento per la navigazione interna nonché dalla legislazione e dai principi del settore.

Nel procedimento istruttorio per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali della navigazione interna l'Autorità Demaniale tiene conto dei seguenti criteri ed impone gli oneri conseguenti:

- rispetto dei rilevati arginali delle scarpate a fiume, delle vie alzaie e quant'altro possa nuocere la sicurezza idraulica;
- rispetto delle rotte della navigazione pubblica, delle opere di regolazione dell'alveo di magra, dell'entrata e uscita dei porti e quant'altro possa nuocere la sicurezza della navigazione;
- rispetto della programmazione urbanistica provinciale e comunale;
- rispetto delle zone di particolare interesse ecologico, naturalistico e paesistico evitando di rilasciare concessioni che alterino tali ambienti;
- rispetto delle norme istitutive dei parchi e riserve naturali e dei loro strumenti di regolazione e pianificazione;

- tutela delle zone demaniali non ancora concesse.

Articolo 6 - Durata della concessione.

La concessione maggiore è rilasciata per un tempo non superiore a 19 anni è rinnovabile su richiesta del concessionario secondo le modalità previste dall'art. 27 per un periodo non superiore al tempo già concesso.

La concessione minore è rilasciata di regola per un tempo non superiore a sei anni ed è rinnovabile su richiesta del concessionario secondo le modalità previste dall'art. 27 per un periodo non superiore al tempo già concesso.

La concessione breve è rilasciata per un tempo non superiore a 12 mesi è rinnovabile su richiesta del concessionario secondo le modalità previste dall'art. 27 una sola volta per un periodo non superiore al tempo già concesso.

Articolo 7 - Spese e oneri di concessione

Al momento della presentazione dell'istanza il richiedente deve versare a beneficio del Soggetto Istruttore, con la causale "spese di istruttoria per rilascio di concessione demaniale", un contributo dell'importo di €75,00 (settantacinque euro) di cui al comma 9, art. 20, L.R. 7/2004. Solo per le concessioni maggiori, data la maggiore complessità dell'istruttoria richiesta, il contributo di cui sopra viene fissato in €150,00 (centocinquanta euro) in applicazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 913/2009.

A seguito di conclusione positiva del procedimento, la concessione è rilasciata previa presentazione delle ricevute di versamento a favore della Regione con le seguenti causali:

- annualità del canone a titolo di deposito cauzionale infruttifero;
- annualità del canone di concessione demaniale anticipato.

Il deposito cauzionale può essere costituito anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa. Sono inoltre a carico dell'interessato le spese di bollo e di registro quando dovute.

Per tutta la durata della concessione il concessionario deve versare alla Regione l'importo annuale anticipato del canone di concessione demaniale così come determinato dal provvedimento di concessione e calcolato ai sensi degli art. 20 della L.R. 7/2004.

La Riscossione coattiva avviene ai sensi della L.R. n. 24 del 22 dicembre 2009 art. 51.

Articolo 8 - Modalità di calcolo del canone

Il richiedente deve allegare all'istanza di concessione una Tabella riepilogativa, certificata da Tecnico abilitato, che individui da un punto di vista quantitativo la concessione richiesta secondo la categorie e le unità di misura di cui all'Allegato A alla presente direttiva.

E' compito del Soggetto Istruttore verificare, anche mediante sopralluogo tecnico, gli effettivi ingombri risultanti dagli elaborati tecnici presentati e dalla Tabella riepilogativa per la determinazione quantitativa della concessione.

Sulla base delle quantità espresse nella Tabella riepilogativa di cui al comma 1 e delle verifiche effettuate, il Soggetto istruttore quantifica il canone secondo la Tabella dei canoni regionali per le concessioni dei beni del demanio idrico di cui all'Allegato A.

E' responsabilità del Soggetto Istruttore definire le modalità interpretative per la corretta ed equa applicazione degli oneri concessori per ogni singolo caso e proporli alla Regione per l'applicazione specifica.

Il canone annuo di concessione non può essere stabilito in misura inferiore a 125,00 euro, in base al comma 2, art. 20 L.R. 7/2004.

Articolo 9 - Esenzioni e riduzioni del canone

E' prevista una riduzione del canone complessivo calcolato come al paragrafo precedente, secondo le modalità di seguito riportate:

- A. esenzione totale in caso di richiesta di soggetto pubblico con finalità di pubblica sicurezza, pronto intervento, assistenza alla navigazione, manutenzione dell'alveo fluviale e sue pertinenze;
- B. riduzione del 80% per richiesta di soggetto pubblico o a partecipazione in maggioranza pubblica con finalità istituzionali non ricadenti nel punto precedente;
- C. riduzione del 80% per richiesta di associazione non avente scopo di lucro e che destini almeno il 25% dei posti barca al transito;
- D. riduzione del 75% per richiesta di associazione non avente scopo di lucro;
- E. riduzione del 50% per richiesta inerente attività che favorisca l'intermodalità dei trasporti.

L'intermodalità dovrà essere dimostrata da apposita relazione, con indicazione del nome e matricola delle imbarcazioni attraccate, tipologia delle merci movimentate e loro quantitativi, provenienza e destinazione, e modalità di trasporto coinvolte.

La relazione dovrà essere inviata entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il quale è richiesta la riduzione, che sarà assentita dall'Autorità demaniale previa istruttoria tecnica del Soggetto Istruttore.

Qualora vi sia incertezza circa la spettanza delle riduzioni e delle esenzioni di cui sopra, l'Autorità demaniale decide secondo criteri di prevalenza.

Le esenzioni e riduzioni di cui ai punti A e B sopra indicati, non si applicano qualora le attività oggetto di concessione siano affidate in gestione a terzi conformemente a quanto indicato al successivo art. 23, ferme restando le riduzioni eventualmente spettanti al soggetto affidatario.

TITOLO 3 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI

Capo I - Disposizioni comuni

Articolo 10 - Disposizioni comuni, ordine di priorità e termini del procedimento

Chiunque sia interessato ad ottenere la concessione di beni del demanio della navigazione interna presenta domanda all'Autorità Demaniale, presso la sede del Soggetto Istruttore, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Il responsabile dell'istruttoria comunica al richiedente, e per conoscenza all'Autorità demaniale, l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 ed esamina preliminarmente la domanda e il progetto allegato per verificarne la completezza, l'ammissibilità e l'esatta qualificazione (concessione maggiore, minore, o breve).

L'Autorità Demaniale conclude il procedimento di concessione minore o maggiore con provvedimento espresso e motivato di assenso o di diniego entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

L'Autorità Demaniale conclude il procedimento di concessione breve con provvedimento espresso e motivato di assenso o di diniego entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il soggetto istruttore deve consegnare all'Autorità demaniale le risultanze istruttorie 10 gg antecedenti alla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.

Eventuali integrazioni o regolarizzazioni documentali saranno richieste dal Responsabile dell'istruttoria per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza e dovranno essere presentate entro il termine indicato dall'Ufficio.

L'inutile decorrenza di tale termine senza che siano adottati giustificati motivi, determina l'archiviazione dell'istanza.

Durante il subprocedimento d'integrazione o regolarizzazione i termini procedurali sono sospesi.

Sono prioritarie le domande di concessione provenienti, nell'ordine, da:

- a) Pubbliche Amministrazioni per le finalità istituzionali relative a pubblica sicurezza, pronto intervento, assistenza alla navigazione, manutenzione dell'alveo fluviale e sue pertinenze;

- b) Pubbliche Amministrazioni, singole o associate, o soggetti con partecipazione in maggioranza pubblica che presentino progetti rivolti alla tutela ambientale e alla realizzazione di interventi di recupero, riqualificazione, valorizzazione dell'ambiente inerenti la navigazione interna, anche eventualmente finalizzati alla fruizione pubblica;
- c) Privati che realizzino opere e infrastrutture d'interesse pubblico, nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area.

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, l'Autorità Demaniale individua il concessionario secondo la procedura di cui all'art. 14 della presente Direttiva.

Qualora pervengano più richieste di concessione breve si procederà secondo la procedura di cui all'art. 14 della presente Direttiva.

Articolo 11 - Pareri e nulla osta per le concessioni

Al fine del rilascio della concessione, il Soggetto istruttore acquisisce i pareri e/o nulla osta ritenuti necessari e/o opportuni in osservanza della normativa vigente.

Di norma il Soggetto Istruttore acquisisce la documentazione atta a verificare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione e delle rotte della navigazione pubblica da parte di AIPO;
- la conformità urbanistica da parte del Comune;
- il rispetto di altri eventuali vincoli esistenti sull'area.

Il Soggetto Istruttore deve altresì acquisire:

- l'autorizzazione ambientale da parte della sovrintendenza ai sensi della vigente legislazione a tutela del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) qualora l'intervento non ricada tra quelli subdelegati ai comuni ai sensi della vigente legislazione regionale;
- il parere idraulico da parte dell'autorità competente;
- la valutazione d'incidenza da parte dell'autorità competente qualora l'intervento ricada su aree situate all'interno o nelle immediate vicinanze della Rete Natura 2000;
- il parere di cui all'art. 9 comma 4 della L.R. 11/2012 da parte dell'ente territorialmente competente alla salvaguardia del patrimonio ittico.

Sarà cura del concessionario provvedere all'acquisizione degli ulteriori atti autorizzatori o concessori necessari al successivo svolgimento dell'attività oggetto di concessione.

Dalla data di richiesta dei pareri alla data di ricezione degli stessi i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi, secondo le modalità previste dall'art. 2, della L. 241/1990.

Durante l'iter procedimentale, ed entro i termini previsti per il rilascio della concessione, il responsabile dell'istruttoria può richiedere integrazioni all'interessato.

Articolo 12 - Conferenza di Servizi

Per l'acquisizione dei pareri/nulla osta richiesti, il Soggetto Istruttore, si avvale di norma degli strumenti di semplificazione dell'azione amministrativa di cui all'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i. espletando la procedura, secondo i termini e le modalità ivi indicati.

Il responsabile del procedimento istruttorio, assume il ruolo di coordinamento e garantisce la tenuta dei verbali e la compilazione delle determinazioni finali.

Salvo diverse determinazioni, la sede della conferenza di servizi per le concessioni demaniali della navigazione interna della Regione del Emilia Romagna, è nelle sedi del Soggetto Istruttore.

Articolo 13 - Pubblicità delle domande di concessione

Le domande di rilascio delle concessioni, le relative domande di rinnovo e le domande di subingresso di cui al successivo art. 24, sono pubblicate sul BURERT e sul sito internet del Soggetto Istruttore entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza stessa ovvero, in caso di richiesta d'integrazione della domanda, dal ricevimento della relativa documentazione.

La pubblicazione dura 20 giorni durante i quali tutti coloro che vi hanno interesse possono visionare i documenti tecnici presso il responsabile dell'istruttoria.

Entro il suddetto termine perentorio di 20 giorni gli interessati possono far pervenire presso gli uffici del responsabile dell'istruttoria:

- a) Osservazioni scritte all'istanza pubblicata;
- b) Domanda di concessione concorrente sulla medesima area, presentata con le modalità di seguito indicate.

In caso di presentazione di domanda di concessione concorrente il responsabile dell'istruttoria, valutatane l'ammissibilità, ne dispone, a sua volta, la pubblicazione per la durata di 20 gg.

La pubblicazione di quest'ultima domanda non riapre i termini per la presentazione di ulteriori domande concorrenti; è invece possibile presentare osservazioni nei 20 giorni successivi alla pubblicazione.

Il Soggetto Istruttore ha l'obbligo di valutare le osservazioni pervenute dandone conto nella motivazione del provvedimento concessorio.

Per le autorizzazioni temporanee non si dà luogo agli adempimenti pubblicitari previsti nel presente articolo.

Articolo 14 - Procedura concorsuale per le concessioni

A seguito della pubblicazione, se non vi sono domande di concessione rispondenti ai criteri di priorità di cui all'art. 10, l'assegnazione dell'area demaniale tra più richiedenti che soddisfino esigenze di pubblico interesse giudicate equivalenti, avviene previo esperimento della seguente procedura concorsuale.

Coloro che hanno presentato domande in concorrenza vengono invitati a presentare la propria offerta in aumento per iscritto in relazione al canone fissato come base d'asta dalle vigenti disposizioni regionali entro un termine stabilito dal Soggetto Istruttore.

L'offerta deve pervenire in busta chiusa, a mezzo Raccomandata o a mano, nel luogo ed entro la data ed ora indicati nell'invito. Per le domande spedite con Raccomandata fa fede la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante. Le domande spedite con raccomandata entro il termine fissato, dovranno comunque pervenire al Protocollo dell'Ufficio entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di cui al punto precedente, a pena di esclusione.

É convocata, quindi, una seduta pubblica, che avviene nel luogo, data ed ora precisati nel predetto invito ove si procede all'apertura delle buste; è redatto, quindi, un verbale da cui risulta l'individuazione della graduatoria delle offerte sulla base del canone più elevato.

Il proseguimento dell'istruttoria riguarderà l'istante che ha presentato l'offerta con il canone più elevato; qualora l'istruttoria prevista non dovesse concludersi con esito favorevole il Soggetto Istruttore potrà procedere con le richieste concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria delle offerte di cui al punto precedente.

Il rilascio della concessione comporta il pagamento del canone offerto.

La procedura concorsuale sospende i termini del procedimento.

Capo II - Procedimento per il rilascio della concessione maggiore

Articolo 15 - Presentazione della domanda di concessione maggiore

L'istanza di concessione maggiore in bollo, redatta utilizzando i moduli di cui agli Allegati alla presente Direttiva, deve essere corredata dalla documentazione sotto indicata, e a pena d'inammissibilità della richiesta, da un piano economico-finanziario dal quale si evinca l'entità e la natura delle opere per le quali si richiede la concessione, la durata richiesta nonché il piano di ammortamento degli investimenti:

- a) generalità del richiedente;
- b) destinazione prevista per l'area con specifica attenzione all'uso demaniale;
- c) durata della concessione richiesta;
- d) individuazione dell'area o del bene demaniale con rilievo asseverato su mappa catastale rilasciata dall'ufficio competente;
- e) eventuali documenti attestanti precedenti concessioni e/o autorizzazioni;
- f) adeguata documentazione fotografica;
- g) relazione tecnico – descrittiva;

- h) modulo di pre-valutazione d'incidenza, qualora l'intervento ricada su aree situate all'interno o nelle immediate vicinanze della Rete Natura 2000;
- i) per le opere soggette a V.I.A., la documentazione prevista all'art. 10 comma 2 della L.R. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni (S.I.A. e progetto preliminare dell'impianto, opera, intervento);
- j) attestazione del versamento delle spese di istruttoria secondo le disposizioni regionali vigenti;
- k) dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nei confronti del richiedente, se persona fisica, o del rappresentante legale e degli amministratori muniti di rappresentanza dell'ente richiedente, se il richiedente è persona giuridica o comunque soggetto di diritto, non siano in corso di applicazione e non siano state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575/1965 o inflitte, in via definitiva, sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e/o il divieto di beneficiare del rilascio di concessioni. Fatto salvo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, le dichiarazioni mendaci accertate a seguito dei controlli a campione legislativamente previsti, comportano il diniego della concessione. Laddove il richiedente risieda o abbia sede in un altro Stato dell'Unione europea e nessun documento o certificato venga rilasciato da tale Stato, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Nel caso in cui sull'area demaniale debbano essere realizzate delle opere, alla domanda deve essere allegato un progetto preliminare, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che contenga in particolare:

- a) le ragioni della scelta della soluzione prospettata anche tramite un confronto con le eventuali altre soluzioni possibili e con riferimento particolare ai profili ambientali;
- b) la valutazione di compatibilità del sito demaniale con l'opera prevista in relazione agli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici ed idraulici;
- c) il calcolo dei parametri e delle verifiche geotecniche dei siti a dimostrazione della stabilità delle opere nel tempo e delle strutture;
- d) le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori;
- e) il costo dell'opera e le previsioni temporali di copertura degli investimenti;
- f) schemi grafici con l'individuazione delle caratteristiche ambientali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

Capo III - Procedimento per il rilascio della concessione minore

Articolo 16 - Presentazione della domanda di Concessione Minore

L'istanza di concessione minore in bollo, redatta utilizzando i moduli di cui agli Allegati alla presente Direttiva, deve contenere a pena d'inammissibilità:

- a) generalità del richiedente;
- b) destinazione prevista per l'area, con specifica attenzione all'uso demaniale;
- c) durata della concessione richiesta;
- d) planimetria in scala adeguata con evidenziata la posizione dell'area oggetto di domanda di concessione rispetto ai punti fissi o ad altre concessioni limitrofe già chiaramente posizionate e individuazione dell'area o del bene demaniale con rilievo asseverato su mappa catastale rilasciata dall'ufficio competente;
- e) adeguata documentazione fotografica;
- f) relazione tecnico-descrittiva;
- g) modulo di pre-valutazione d'incidenza, qualora l'intervento ricada su aree situate all'interno o nelle immediate vicinanze della Rete Natura 2000;
- h) per le opere soggette a V.I.A., la documentazione prevista all'art. 10 comma 2 della L.R. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni (S.I.A. e progetto preliminare dell'impianto, opera, intervento);
- i) attestazione del versamento delle spese di istruttoria secondo le disposizioni regionali vigenti;
- j) dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nei confronti del richiedente, se persona fisica, o del rappresentante legale e degli amministratori muniti di rappresentanza dell'ente richiedente, se il richiedente è persona giuridica o comunque soggetto di diritto, non siano in corso di applicazione e non siano state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575/1965 o inflitte, in via definitiva, sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e/o il divieto di beneficiare del rilascio di concessioni. Fatto salvo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, le dichiarazioni mendaci accertate a seguito dei controlli a campione legislativamente previsti, comportano il diniego della concessione. Laddove il richiedente risieda o abbia sede in un altro Stato dell'Unione europea e nessun documento o certificato venga rilasciato da tale Stato, egli può presentare una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza.

Capo VI - Procedimento per il rilascio della concessione breve

Articolo 17 - Presentazione della domanda di concessione breve

Le Concessioni di aree demaniali per occupazioni contingenti dovute ad esigenze di breve periodo, sono rilasciate dall'Autorità Demaniale mediante procedure dalla stessa elaborate nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed adeguatezza in relazione al tipo di occupazione richiesta.

Di norma la domanda in bollo volta ad ottenere la concessione breve, redatta utilizzando i moduli di cui agli Allegati alla presente Direttiva, deve contenere a pena d'inammissibilità:

- a) generalità del richiedente;
- b) destinazione prevista per l'area, con specifica attenzione all'uso demaniale;
- c) durata della concessione richiesta;
- d) planimetria in scala adeguata con evidenziata la posizione dell'area oggetto di domanda di concessione rispetto ai punti fissi o ad altre concessioni limitrofe già chiaramente posizionate, individuazione dell'area o del bene demaniale con rilievo asseverato su mappa catastale rilasciata dall'ufficio competente;
- e) adeguata documentazione fotografica;
- f) relazione tecnico-descrittiva;
- g) modulo di pre-valutazione d'incidenza, qualora l'intervento ricada su aree situate all'interno o nelle immediate vicinanze della Rete Natura 2000;
- h) Attestazione del versamento delle spese di istruttoria secondo le disposizioni regionali vigenti;
- i) dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nei confronti del richiedente, se persona fisica, o del rappresentante legale e degli amministratori muniti di rappresentanza dell'ente richiedente, se il richiedente è persona giuridica o comunque soggetto di diritto, non siano in corso di applicazione e non siano state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575/1965 o inflitte, in via definitiva, sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e/o il divieto di beneficiare del rilascio di concessioni. Fatto salvo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, le dichiarazioni mendaci accertate a seguito dei controlli a campione legislativamente previsti, comportano il diniego della concessione. Laddove il richiedente risieda o abbia sede in un altro Stato dell'Unione europea e nessun documento o certificato venga rilasciato da tale Stato, egli può presentare una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato

innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza.

Qualora l'occupazione e l'uso di aree a terra e di spazi acquei del demanio della navigazione interna non modifichino o abbiano un modesto impatto sul bene demaniale, su istanza di parte il Soggetto Istruttore, può consentire la presentazione di documentazione tecnica semplificata secondo le modalità da essa individuate.

Il canone concessorio è proporzionalmente ridotto rispetto a quello ordinario in considerazione del tempo di concessione effettiva, fatta salva l'applicazione del canone minimo.

TITOLO 4 - PROCEDIMENTO PER OCCUPAZIONE

TEMPORANEA

Articolo 18 - Autorizzazione all'occupazione temporanea

L'autorizzazione all'occupazione temporanea di aree demaniali per occupazioni contingenti dovute ad esigenze temporanee, sono rilasciate dal Soggetto Istruttore previa acquisizione del nulla osta idraulico e della navigazione.

Di norma la domanda in bollo volta ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione temporanea, da presentarsi almeno 30 giorni prima della data prevista per l'occupazione, deve contenere:

- a) generalità del richiedente;
- b) specificazione dell'utilizzo richiesto per l'area;
- c) durata dell'occupazione temporanea;
- d) planimetria in scala adeguata con evidenziata la posizione dell'area oggetto di domanda di occupazione temporanea;
- e) Attestazione del versamento delle spese di istruttoria secondo le disposizioni regionali vigenti;
- f) dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nei confronti del richiedente, se persona fisica, o del rappresentante legale e degli amministratori muniti di rappresentanza dell'ente richiedente, se il richiedente è persona giuridica o comunque soggetto di diritto, non siano in corso di applicazione e non siano state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575/1965 o inflitte, in via definitiva, sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e/o il divieto di beneficiare del rilascio di concessioni.

Il canone dovuto per tale tipo di autorizzazione è pari ad 1/12 del canone annuo che sarebbe dovuto in base agli spazi occupati, a prescindere dall'effettiva durata dell'occupazione.

TITOLO 5 - ATTI DI CONCESSIONE E RAPPORTO

CONCESSORIO

Capo I - Atto di concessione

Articolo 19 - Atto di concessione

Il provvedimento di concessione, previo pagamento dell'imposta di bollo quando dovuta, è rilasciato dall'Autorità Demaniale fatti sempre e comunque salvi eventuali diritti di terzi e produce i suoi effetti quando è sottoscritto per accettazione dall'interessato e deve contenere i seguenti elementi:

- a) bene oggetto della concessione;
- b) soggetto concessionario;
- c) tipo di utilizzazione e destinazione del bene concesso;
- d) durata della concessione;
- e) obblighi di manutenzione del bene e di eventuali aree pertinenziali di servizio circostanti;
- f) i casi di decadenza o revoca della concessione;
- g) diritti di accesso pubblico alla sponda e di eventuali transiti diversi, ecc;
- h) obblighi di diligenza e vigilanza ed eventuali responsabilità, anche verso terzi;
- i) gli oneri concessori quantificati sulla base della vigente normativa con richiamo espresso alle clausole di revisione automatica previste dalle norme vigenti;
- j) il diritto di intervenire nell'area in concessione da parte dell'Autorità Demaniale, in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o comunque dannose per l'uso pubblico del demanio con rivalsa del concessionario;
- k) previsione che alla fine della concessione l'Autorità può chiedere la restituzione dell'area sgombera da eventuali strutture (il tutto a spese del concessionario) e ovvero acquisisce la struttura realizzata senza pagamento di indennizzi, corrispettivi o simili in favore del concessionario;
- l) gli eventuali altri adempimenti di tipo specifico legati alla singola concessione;
- m) il termine iniziale ed annuale per il versamento degli oneri concessori;
- n) tempi di inizio e termine dei lavori per l'eventuale opera da realizzarsi;
- o) obbligo da parte del concessionario di accettare il contenuto delle presenti direttive.

L'Autorità Demaniale ha l'obbligo di valutare le opposizioni pervenute dandone conto nella motivazione del provvedimento concessorio.

Al provvedimento di concessione è allegato il disciplinare tecnico, che costituisce parte integrante del provvedimento stesso e contiene le eventuali prescrizioni che il Soggetto Istruttore ritiene necessarie e opportune, oltre a quelle richieste dagli altri enti coinvolti.

Dal momento della sottoscrizione tale provvedimento assume anche valore contrattuale tra le parti. Ogni concessionario ha l'obbligo di apporre pubblicamente sui confini dell'area in concessione apposito contrassegno fornito dal Soggetto Istruttore così come all'allegato n. 7.

L'imposta di registro, quando dovuta, è a carico del concessionario che deve provvedere al pagamento entro 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione.

La manutenzione del cartello riportante gli estremi della concessione demaniale è a cura del concessionario.

Il Soggetto Istruttore a tal proposito controlla e interviene in caso di inadempimento con rivalsa delle spese sostenute.

Articolo 20 - Verbale di consegna

Dopo la sottoscrizione dell'atto di concessione, il Soggetto Istruttore, ove necessario, immette il Concessionario nel possesso delle aree oggetto della concessione, previa redazione di un apposito verbale di consegna.

Ove il Soggetto Istruttore non ritenga necessaria la redazione di apposito verbale di consegna, la stessa può immettere il Concessionario nel possesso delle aree oggetto della concessione inserendo nel Disciplinare una clausola di riconoscimento da parte del Concessionario del buono stato dei luoghi.

Capo II - Rapporto concessorio

Articolo 21 - Diritti del Concessionario

Il Concessionario ha il diritto alla fruizione del bene demaniale e assume le responsabilità per danni derivanti dalle opere realizzate sull'area concessa e per gli usi impropri di tale area, solo dopo la sottoscrizione del disciplinare.

Il Concessionario, quando è autorizzato a costruire sul suolo demaniale, acquista sul bene costruito un diritto di superficie, della stessa durata del rapporto concessorio.

Qualora l'Autorità Demaniale, ovvero altra Amministrazione, adotti provvedimenti che, in ragione di un interesse pubblico prevalente, limitino il normale utilizzo del bene demaniale concesso, ovvero tale limitazione sia dovuta a causa di forza maggiore, il Concessionario può chiedere un'idonea riduzione del canone rapportata alla rilevanza della limitazione e alla durata della stessa.

Articolo 22 - Obblighi del concessionario

Gli obblighi ricadenti in capo al concessionario, pubblico o privato, sorgono dal momento della sottoscrizione dell'atto di Concessione e consistono nel rispetto degli obblighi di legge e delle prescrizioni contenute nell'atto concessorio.

Gravano inoltre sul Concessionario:

- a) le spese inerenti la manutenzione ordinaria dei luoghi dati in concessione, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere costruite;
- b) l'obbligo di consentire eventuali visite di sopralluogo dirette a verificare il rispetto delle disposizioni dell'atto di concessione.

Articolo 23 - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione

Il Concessionario, in conformità all'art. 45 bis del Codice della Navigazione, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione previa autorizzazione dell'Autorità competente. Può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione, sempre previa autorizzazione dell'Autorità competente.

Articolo 24 - Subingresso nella concessione

Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione all'Autorità Demaniale.

Per qualsiasi richiesta di subingresso il concessionario uscente è tenuto, pena l'inammissibilità della domanda, a documentare i regolari pagamenti dei canoni relativi alla concessione in essere.

Le concessioni di cui siano titolari persone fisiche possono trasferirsi per successione per causa di morte agli eredi del concessionario; questi ultimi, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla morte del titolare, devono chiederne la conferma all'Autorità demaniale, la quale, con provvedimento motivato, decide se proseguire o revocare il rapporto concessorio, tenendo conto, tra l'altro, se per la conclusione dello stesso erano stati determinanti aspetti fiduciari o ragioni attinenti all'idoneità tecnica ed economica della persona del concessionario.

Le concessioni possono trasferirsi altresì in conseguenza di operazioni di fusione, scissione e trasferimento di azienda o di ramo di azienda, previa autorizzazione dell'Autorità demaniale.

Nel caso di successione tra enti pubblici, si applicano le norme ed i principi in materia.

Articolo 25 - Revoca e decadenza della concessione

La revoca della concessione può essere disposta dall'Autorità Demaniale in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

La decadenza della concessione, previa diffida, oltre che per i casi previsti dall'art. 47 del Codice della Navigazione e dagli artt. 5-14 del Regolamento di Navigazione Interna, può essere disposta per:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o dell'atto di concessione e del relativo disciplinare tecnico;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- subconcessione a terzi.

A tale scopo il Soggetto Istruttore esegue periodici sopralluoghi atti a verificare eventuali inadempienze.

L'Autorità Demaniale in caso di interesse pubblico, quali lavori urgenti di sistemazione idraulica o di regolazione dell'alveo di magra, di spostamenti temporanei o definitivi del canale navigabile, può comunque revocare o sospendere temporaneamente le concessioni interferenti.

L'atto di revoca della concessione è disposto dall'Autorità Demaniale previa istruttoria del Soggetto Istruttore.

In caso di decadenza non si dà luogo alla restituzione della cauzione.

Articolo 26 - Scadenza della concessione

In tutti casi di cessazione della concessione (revoca, decadenza, scadenza), l'Autorità Demaniale e il Concessionario effettuano una verifica dello stato dei luoghi e redigono verbale di riconsegna dei beni concessi all'Autorità Demaniale.

In caso di rinuncia è dovuto il pagamento del canone relativo all'anno in cui avviene la rinuncia.

Articolo 27 - Rinnovo di concessione

Nel caso in cui, in prossimità della scadenza della concessione, il precedente titolare richieda il rinnovo della concessione sulle medesime aree, la domanda deve essere pubblicizzata nelle forme sopra previste, così da consentire la presentazione di eventuali domande concorrenti.

La domanda di rinnovo da parte del precedente titolare deve essere presentata prima della scadenza della concessione in essere cui si fa riferimento.

Nelle more dell'istruttoria il concessionario può continuare ad utilizzare il bene concesso alle stesse condizioni prescritte nel titolo scaduto.

A seguito della domanda presentata nei termini di cui al comma precedente, in caso di assenza di variazioni, il soggetto richiedente, già titolare, non deve produrre alcuna documentazione.

Tuttavia nella domanda deve essere contenuta la dichiarazione di non modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso. Il Soggetto Istruttore ha sempre facoltà di richiedere integrazioni documentali ai fini del completamento della pratica.

In caso di richieste di rinnovo senza variazioni il concessionario ha diritto di insistenza che consiste nel diritto ad avere aggiudicata la concessione qualora offra le stesse condizioni della migliore offerta nella procedura concorsuale.

In caso di richiesta di rinnovo con variazioni rispetto alla concessione in essere, l'Autorità Demaniale segue la procedura prevista per le nuove concessioni.

Per qualsiasi richiesta di rinnovo, con o senza variazioni, il concessionario è tenuto, pena l'inammissibilità della domanda, ad attestare i regolari pagamenti dei canoni relativi alla concessione in essere.

Articolo 28 - Variazione della concessione

Il Concessionario che abbia interesse può chiedere l'ampliamento o la riduzione dell'area demaniale concessa ovvero l'autorizzazione a realizzare un'opera all'interno della stessa, non prevista nella concessione originaria.

La riduzione è valutata e concessa dall'Autorità competente.

L'istanza di ampliamento costituisce richiesta di nuova concessione e quindi va corredata della stessa documentazione prevista per le domande di nuova concessione e sottosta alla relativa istruttoria.

Il Concessionario può altresì chiedere la variazione delle modalità di esercizio della concessione.

Il Soggetto Istruttore ha facoltà di richiedere la documentazione ritenuta necessaria ai fini della decisione e, in caso di accoglimento, l'Autorità Demaniale si pronuncia con provvedimento suppletivo.

TITOLO 6 - VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 29 - Vigilanza

Le funzioni di sorveglianza sul demanio della navigazione interna, in particolare sul rispetto della presente Direttiva, sono esercitate dall'Autorità Demaniale, dall'Autorità competente per la Sicurezza idraulica e dal Soggetto Istruttore.

Sono altresì tenuti alla vigilanza anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e regionale.

Articolo 30 - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 21 della LR 7/2004 l'utilizzo delle aree del demanio della navigazione interna senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dall'atto e dal disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento

di una somma da 200,00 euro a 2.000,00 euro; le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.

Le sanzioni previste al comma 1 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 137 del regio decreto n. 368 del 1904.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984.

L'accertamento e la contestazione delle violazioni sopra indicate, nonché la determinazione e applicazione delle relative sanzioni amministrative sono disciplinate dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.

TITOLO 7 - NORME FINALI

Articolo 31 - Mancata rimozione di beni immobili e mobili

Secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale è vietato occupare zone del demanio della navigazione interna con unità di navigazione o beni mobili; è altresì vietato eseguire innovazioni non autorizzate dall'Autorità Demaniale.

Nei casi sopra indicati, ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste, l'Autorità Demaniale, secondo quanto previsto dall'art. 155 della L.R. 3/1999 e dall'art. 21 della L.R. 7/2004, può ingiungere al proprietario o detentore dei beni mobili o all'autore dell'innovazione o al detentore del bene demaniale oggetto di innovazione di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito.

Qualora l'autore della violazione non provveda all'esecuzione dell'ordine nel termine assegnato l'Autorità Demaniale provvede d'ufficio a spese dell'interessato, ferma restando la sanzione prevista dall'art. 1164 del codice della navigazione.

Se non è possibile individuare l'autore dell'occupazione i beni mobili collocati sul demanio, al di fuori degli spazi concessionati, sono considerati abbandonati ai sensi di quanto disposto dall'art. 923 c.c.; i predetti beni verranno quindi rimossi o, previa valutazione delle condizioni igieniche e sanitarie da effettuarsi a cura dell'organo che esercita le funzioni di vigilanza, distrutti.


Articolo 32 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme dettate dal Codice della navigazione, dalla L.R. 7/2004 e dai regolamenti statali vigenti in materia di

demanio della navigazione, nei limiti della loro compatibilità con gli obblighi di apertura concorrenziale e non discriminazione imposti dall'ordinamento comunitario.

Articolo 33 - Allegati**Allegato A Canoni demanio idroviario**

TIPOLOGIA	TIPO D'USO /TIPOLOGIA	Canone [€/mq]
OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SUOLO	Pertinenze	0,012
	Industriale artigianale e commerciale	70 per cento del valore di locazione fissato dall'Osservatorio dei valori immobiliari dell'Agenzia del territorio per la Provincia, Comune e zona di riferimento
OCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO	Qualsiasi	3,00
CONCESSIONE BREVE	Area demaniale	1/12 x ogni mese
	Spazio acqueo	1/12 x ogni mese

Allegato n. 1 Modello di domanda di concessione**DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO E/O AREA
PERTINENZIALE DI SERVIZIO**** non dovuta dai soggetti esenti a norma di legge*

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Viabilità, Navigazione Interna
e Portualità marittima commerciale
presso
l'Agenzia Interregionale per il fiume Po
Settore Navigazione Interna
Via Argine Cisa,11
42022 BORETTO (RE)

Il sottoscritto _____ nato a _____ Prov. di _____
il _____ e residente in _____ Prov. di _____ nella sua qualità di

- persona fisica, cod. fisc. _____;
- legale rappr. di _____ con sede legale in _____ Prov. di _____
iscritta al R.I. della CCIAA di _____ n° REA _____ cod.fisc./P.I. _____;

riferimenti, tel. _____ fax _____ @-mail _____

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,

chiede il rilascio di

(barrare la casella scelta)

- nuova concessione per attracco privato;
- nuova concessione per attracco turistico a gestione privata;
- nuova concessione per attracco turistico a gestione pubblica;
- nuova concessione per attracco industriale o attività produttive;
- rinnovo concessione in essere;

per l'occupazione di spazio acqueo sul corso d'acqua _____ in località _____
Comune di _____ Prov. di _____ per la realizzazione di _____

e per l'occupazione di un area pertinenziale di servizio antistante per la realizzazione di _____

nell'area censita al foglio/i _____ mappale/i _____
per anni _____

pertanto dichiara

(barrare la casella scelta)

- di non avere diritto ad alcuna riduzione del canone dovuto ai sensi della direttiva vigente;
- di avere diritto all'esenzione totale in caso di richiesta di soggetto pubblico con finalità di pubblica sicurezza, pronto intervento, assistenza alla navigazione, manutenzione dell'alveo fluviale e sue pertinenze;
- di avere diritto alla riduzione del 80% per richiesta di soggetto pubblico o a partecipazione in maggioranza pubblica con finalità istituzionali non ricadenti nel punto precedente;
- di avere diritto alla riduzione del 80% per richiesta di associazione non avente scopo di lucro e che destini almeno il 25% dei posti barca al transito;
- di avere diritto alla riduzione del 75% per richiesta di associazione non avente scopo di lucro;
- di avere diritto alla riduzione del 50% per richiesta inerente attività che favorisca l'intermodalità dei trasporti.

e sceglie di

(barrare la casella scelta, la mancata selezione è intesa come scelta di non avvalersi)

- avvalersi
- non avvalersi

di A.I.Po Settore Navigazione Interna per la richiesta alle Amministrazioni competenti dei pareri e/o nulla osta che l'Autorità Demaniale ritenga necessario e opportuno acquisire.

Luogo e data _____

(firma del richiedente)

Allegati (barrare la casella corrispondente alla documentazione allegata e indicare il numero di copie):


- ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario di **€75,00** sul c/c intestato all'A.I.Po, codice IBAN: IT74E0200812726000100362622 Agenzia UNICREDIT BANCA, via XX Luglio 51 Parma; nella causale dovrà essere specificato quanto segue: **“Spese istruttoria concessioni demaniali”**.
- copia fotostatica di un documento di identità del richiedente;
- documentazione attestante il diritto alla richiesta riduzione del canone ai sensi della normativa vigente (per le associazioni senza scopo di lucro: atto costitutivo/statuto in originale o copia autenticata; per le imprese: relazione descrittiva dell'intermodalità dei trasporti);
- estratto di mappa catastale dell'area prospiciente l'attracco **evidenziante l'area oggetto di richiesta**.*
- n. 3 copie estratto C.T.R. **evidenziante l'area oggetto di richiesta**.*
- n. 3 copie relazione tecnico-descrittiva per ogni singolo attracco.*
- n. 3 copie elaborati in scala opportuna evidenzianti l'ingombro delle strutture **a terra e in acqua con indicazione dello spazio acqueo da riservarsi all'attracco dei natanti**.*
- n. 3 copie documentazione fotografica.*
- dichiarazione sostitutiva atto notrietà.

*la documentazione tecnica deve essere timbrata e firmata in originale da un tecnico abilitato.

Allegato n. 2 Modello di relazione tecnico descrittiva

Il presente modulo deve essere sottoscritto da professionista abilitato
(dati generali, posizionamento, ubicazione dell'attracco)

FOTOGRAFIA DELL' AREA OGGETTO
DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE



DURATA E TIPO DI CONCESSIONE

1. concessione per nuova occupazione per anni
2. concessione per occupazione breve (max 12 mesi) dal giorno al giorno
3. rinnovo concessione in scadenza il giorno per anni

UBICAZIONE

1. LOCALITA' IN COMUNE DI.....
2. SPONDA DX C SX C

STRUTTURA GALLEGGIANTE

- | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|---|
| 1. PONTONE | C | IN FERRO | C |
| | | IN MATERIALE PLASTICO | C |
| 2. GALLEGGIANTE | C | IN FERRO | C |
| | | IN MATERIALE PLASTICO | C |
| 3. BARCONE | C | IN CEMENTO | C |

BARCA TIPO FIUME	C	IN LEGNO	C
		IN ALLUMINIO	C
		IN ALTRI MATERIALI	C

TOTALE POSTI BARCA.....

EVENTUALE STRUTTURA SOVRASTANTE

1. STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGIO ATTIVITÀ RICREATIVE C
2. STRUTTURA ADIBITA A CAPANNO CACCIA/PESCA C

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI DELL'ATTRACCO (OCCUPAZIONE SPAZIO ACQUEO COMPLESSIVO)

1. LUNGHEZZA COMPLESSIVA FUORI TUTTO.....
2. LARGHEZZA COMPLESSIVA FUORI TUTTO.....
3. MQ COMPLESSIVI.....

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI DELLE PERTINENZE A TERRA (OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO COMPLESSIVA)

4. LUNGHEZZA COMPLESSIVA
5. LARGHEZZA COMPLESSIVA
6. MQ COMPLESSIVI.....

STRUTTURE ACCESSORIE ALL'ATTRACCO

1. SCIVOLO PER ALAGGIO NATANTI C
2. GRU PER ALAGGIO NATANTI C
4. APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE C
- 7 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO C

DISTANZA AD UN EVENTUALE ATTRACCO ESISTENTE NELLE VICINANZE

1. A VALLE MT. CIRCA.....
2. A MONTE MT. CIRCA.....

EVENTUALI INFRASTRUTTURE IN PROSSIMITA' DELL'ATTRACCO

- | | |
|---|---|
| 1. PONTE STRADALE O FERROVIARIO | C |
| 2. CONCHE DI NAVIGAZIONE | C |
| 3. PORTO | C |
| 4. OPERE DI PRESA CENTRALI O CONSORZI DI BONIFICA | C |
| 5. PENNELLI | C |

IMBARCAZIONI ORMEGGIATE (SOLO NEL CASO DI ATTRACCO INDUSTRIALE)

1. NOME DELLA MOTODRAGA ORMEGGIATA.....
2. NUMERO DI MATRICOLA.....
3. ANNO DI IMMATRICOLAZIONE.....
4. PRESSO QUALE UFFICIO DI MOTORIZZAZIONE.....

TIPOLOGIA	TIPO D'USO /TIPOLOGIA	SUPERFICIE [m2]
OCCUPAZIONE PERMANENTE DELSUOLO	Pertinenze	
	industriale artigianale e commerciale	
OCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO	Qualsiasi	
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	area demaniale	
	Spazio acqueo	

EVENTUALI OSSERVAZIONI E ULTERIORI SPIEGAZIONI

.....

.....

.....

.....

.....

LUOGO E DATA

Il Tecnico progettista


(_____)

TIMBRO E FIRMA

Allegato n. 3 Modulo di pre-valutazione d'incidenza d'interventi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Richiedente:		
Il/la sottoscritto/a		
Residente a	Via	n.
Codice fiscale		
Proponente dell'intervento in qualità di:		
Proprietario <input type="checkbox"/> Legale rappresentante <input type="checkbox"/> Altro (specificare) <input type="checkbox"/>		
Sede legale		
Chiede, ai sensi della LR 7/04, di sottoporre il presente intervento ubicato nel Comune di: (.....) alla procedura di Valutazione di incidenza (Fase 1)		
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 della normativa su indicata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R., dichiara sotto la sua personale responsabilità		
Caratteristiche dell'intervento		
Descrizione delle tipologie delle azioni/opere		
Descrizione delle dimensioni /ambito di riferimento		
Uso delle risorse naturali		
Produzione di rifiuti		
Inquinamento e disturbi ambientali prodotti		
Rischio d'incidenti (sostanze e tecnologie utilizzate)		
Descrizione dell'area oggetto di intervento		
Elementi naturali presenti		
Nessuno <input type="checkbox"/>	Zone umide d'acqua dolce o salmastra, prati umidi, corsi d'acqua <input type="checkbox"/>	Maceri, stagni, laghetti, risorgive o fontanili <input type="checkbox"/>
Boschi o boschetti <input type="checkbox"/>	Alberi isolati, in gruppo in filare, siepi <input type="checkbox"/>	Arbusteti <input type="checkbox"/>
Prati permanenti o pascoli <input type="checkbox"/>	Altro (ambienti rocciosi, grotte, dune, ecc.) <input type="checkbox"/>	Area agricola <input type="checkbox"/>
Eventuale descrizione dell'area d'intervento:		
Il/la sottoscritto/a è, inoltre, consapevole che l'amministrazione competente provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il proponente - posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime		
Data:	Firma del Soggetto proponente/Legale rappresentante	

Allegato n. 4 Modello di domanda per occupazione temporanea**DOMANDA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZIO
INERENTE IL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA DI COMPETENZA AIPo**** non dovuta dai soggetti esenti a norma di legge*

Alla Regione Emilia Romagna
 Servizio Viabilità, Navigazione Interna
 e Portualità marittima commerciale
 presso
 l'Agenzia Interregionale per il fiume Po
 Settore Navigazione Interna
 Via Argine Cisa,11
 42022 BORETTO (RE)

Il/La sottoscritto/a nato/a a Prov.

il e residente a Prov. nella sua qualità di:

- persona fisica, cod. fisc.;
- legale rappr. di con sede legale in Prov.
 iscritta al R.I. della CCIAA di n° REA
 cod.fisc./P.I.;

riferimenti: tel. \ fax @-mail

consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito/a ai sensi del Codice Penale,
 secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che, inoltre, qualora
 dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
 decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
 dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

chiede il rilascio di

concessione per l'occupazione temporanea di suolo inerente il Demanio della Navigazione Interna nel Comune di _____ (____), foglio _____, fronte mappale _____, per il periodo:
da/dal _____

a/al _____

per i seguenti motivi (es. celebrazione, ricorrenza, festeggiamento, manifestazione sportiva/religiosa/etnica/culturale, attività ad iniziativa pubblica/privata ecc.):

e sceglie di

avvalersi del Settore Navigazione Interna di AIPo per la richiesta agli altri uffici di AIPo competenti al rilascio di pareri e/o nulla osta eventualmente necessari;

dichiara

di essere consapevole che tale richiesta è limitata alla concessione dell'occupazione temporanea di spazio demaniale, restando comunque fermo l'onere di richiedere ogni provvedimento autorizzativo eventualmente necessario di competenza di altra/e Pubblica/che Amministrazione/i.

Luogo e data _____

(firma del richiedente)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (informativa sul trattamento dei dati personali), si comunica quanto segue:

1. i dati raccolti sono trattati esclusivamente per finalità connesse e conseguenti al presente procedimento, con strumenti manuali, informatici e telematici;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio;
3. l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dar corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente;
4. i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti e uffici della pubblica amministrazione, in base e nel rispetto della normativa vigente;
5. il titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.P.O.), nella persona del Direttore/rappresentante legale pro tempore;
6. il responsabile del trattamento è il dirigente del servizio navigazione interna di AIPo.
7. gli incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti dell'A.I.P.O;

8. i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (sinteticamente: ottenere informazioni, chiedere aggiornamenti/rettifiche/integrazioni/cancellazioni/trasformazioni dei dati, nonché attestazioni, opporsi al trattamento).

Luogo e data _____

Il dichiarante

Allegati:

- q copia fotostatica di un documento di identità del richiedente;
- q estratto di mappa catastale dell'area prospiciente l'attracco **evidenziante l'area oggetto di richiesta**;*
- q n. 1 copia estratto C.T.R. **evidenziante l'area oggetto di richiesta**;*

Allegato n. 5 Modulo di richiesta di subingresso

Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

** non dovuta dai soggetti esenti a norma di legge*



Alla Regione Emilia Romagna
 Servizio Viabilità, Navigazione Interna
 e Portualità marittima commerciale
 presso
 all' Agenzia Interregionale per il fiume Po
 Settore Navigazione Interna
 Via Argine Cisa, 11
 42022 BORETTO (RE)

OGGETTO: domanda di subingresso senza variazioni nella concessione per attracco privato n..... del....., nel comune di....., località....., foglio....., mappale.....

I sottoscritti

_____ nato/a a _____ il _____.

residente a _____ in via _____.

nella sua qualità di:

persona fisica, cod. fisc. _____;

legale rappr. di _____ con sede legale in _____ Prov. _____

iscritta al R.I. della CCIAA di _____ n° REA _____

cod.fisc./P.I. _____;

in qualità di titolare della concessione in oggetto

e

_____ nato/a a _____ il _____.

residente a _____ in via _____.

nella sua qualità di:

persona fisica, cod. fisc. _____;

legale rappr. di _____ con sede legale in _____ Prov. _____

iscritta al R.I. della CCIAA di _____ n° REA _____

cod.fisc./P.I. _____;

in qualità di richiedente titolarità della concessione in oggetto,

chiedono

con effetto a partire dal, di volturare la concessione di cui all'oggetto a favore di, affinché ne assuma la titolarità quale concessionario in sostituzione di..... che con la presente parimenti vi rinuncia e, a tal fine, dichiarano si assumono la responsabilità solidale del pagamento dei canoni e delle.

Entrambi, consapevoli che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,

dichiarano

ciascuno per sé stesso, di essere nella condizione di poter contrarre rapporti di natura giuridica con la Pubblica Amministrazione sulla base della vigente normativa.

Luogo e data.....

Firma

.....

Firma

.....

Allegati:

- 1) copia documenti d'identità;
- 2) copia delle ricevute dei versamenti dei canoni dovuti.

Allegato n. 6 Raccomandazioni per la costruzione e il dimensionamento degli approdi

Ai fini della presente direttiva si definiscono e classificano le strutture di approdo come segue:

Gli **attracchi privati** sono quelli gestiti da singoli cittadini che ne fanno uso proprio e ne curano anche la manutenzione, occupano spazi acquei ridotti e sono di modeste dimensioni e sono di facile eliminazione e di modesto impatto ambientale.

In genere gli attracchi privati non hanno occupazione di area demaniale pertinenziale a terra funzionale all'attracco, ad eccezione della pertinenza per consentire l'accesso all'attracco.

Gli **attracchi turistici a gestione privata** sono gestiti da singoli cittadini, associazioni, società, circoli nautici che ne fanno uso proprio o per i propri associati.

Possono essere di modeste dimensioni come di dimensioni notevoli con strutture ricreative o di servizio in aree pertinenziali a terra prospicienti agli attracchi.

Sono costituiti da strutture galleggianti quali pontoni e barconi di accesso (in cemento, ferro e altri materiali) con affiancati pontili per l'ormeggio dei natanti.

In genere sono realizzati a scopi ricreativi, sportivi come a scopi di lucro quando sono dotati da strutture sovrastanti adibite a locali come bar, birrerie, discoteche ecc.

Gli **attracchi turistici a gestione pubblica** sono tipi di approdo realizzati con finanziamenti pubblici e hanno lo scopo principale di incrementare la navigazione turistica a lungo corso di navi, che effettuano percorsi giornalieri o stagionali collegando centri di notevole valore artistico.

In questi attracchi solitamente si dà la priorità di ormeggio alle navi per trasporto persone rispetto alle unità da diporto. Questi attracchi sono solitamente dotati di strutture necessarie al rifornimento di acqua e di carburante e sono provvisti di colonnine per la presa di energia elettrica e per lo scarico delle acque reflue e di sentina.

Gli enti pubblici che gestiscono questi attracchi sono nella maggior parte dei casi i Comuni che quasi sempre organizzano servizi di collegamento terrestri per le visite dei valori artistici più suggestivi delle zone limitrofe non accessibili via acqua.

Possono essere di notevoli dimensioni come di dimensioni modeste.

Gli **attracchi industriali e per attività produttive** sono strutture che occupano spazio acqueo e relative pertinenze, e sono realizzati per l'attività estrattiva di materiale inerte dal corso del fiume o a supporto dell'attività di trasporto merci.

Per il rilascio di concessioni riguardanti attività estrattiva dall'alveo del fiume, l'Autorità Demaniale impone la predisposizione sulle motonavi ormeggiate di adeguate strumentazioni per il controllo satellitare degli spostamenti e dei pescaggi.

Per gli attracchi industriali l'area pertinenziale in concessione, al fine del calcolo del canone, è considerata per intero area pertinenziale utilizzata.

Le nuove costruzioni adibite ad approdo devono prevedere, nella parte in acqua, strutture galleggianti facilmente rimovibili allo scadere della concessione, al fine di agevolare il ripristino dei luoghi.

I nuovi pontili devono essere dimensionati in modo da permettere l'approdo in sicurezza per il tipo di unità di navigazione previsto.

I nuovi approdi devono essere attrezzati per consentire il rifornimento di risorse idriche ed energia elettrica, lo smaltimento delle acque reflue, di sentina e di altri rifiuti. Ove possibile deve essere previsto anche il rifornimento di carburante.

Si riportano di seguito prescrizioni di carattere generale che è opportuno siano rispettate a seconda della specificità dell'attracco, della zona di posizionamento e del tipo di ormeggio:

- l'ingombro complessivo in alveo del pontile galleggiante, con natanti attraccati, dovrà essere il minimo possibile in ogni stato idrometrico e comunque non dovrà essere superiore complessivamente ai 12 m dal filo di sponda bagnato dall'acqua;
- Le larghezze minime consigliabili per pontili galleggianti sono le seguenti:
 - 2 m per pontili di lunghezza fino a 100 m e destinati all'ormeggio di barche di lunghezza minore di 10 m,
 - 2,5 m per pontili di lunghezza compresa tra i 100 m e i 150 m destinati all'ormeggio di barche di lunghezza compresa tra 10 m e 20 m,
 - 3 m per l'ormeggio di barche di lunghezza superiore a 20 m;
- I sovraccarichi verticali da assumere fino al completo affondamento dei galleggianti posti sotto il piano di calpestio, non devono essere inferiori a 200 kg/m² ; in assenza di sovraccarichi il bordo libero del pontile deve emergere rispetto al livello dell'acqua di almeno 0.5 m;
- dovranno essere assolutamente evitati gli ancoraggi e i corpi morti verso fiume le legature dovranno essere fatte verso sponda;
- per le concessioni maggiori dovranno essere posti in opera n. 2 tabelloni regolamentari di pericolo con dicitura supplementare (vedi allegato n. 6), catarifrangenti, di cui uno a monte, a distanza di mt. 1000, e uno a valle a distanza di mt. 500, della zona interessata dall'attracco, posizionati sulla sponda toccata dal canale navigabile e in modo da essere ben visibili ai naviganti;
- la segnaletica dell'attracco galleggiante non deve interferire visivamente con la segnaletica fluviale della via navigabile;
- la via alzaia dovrà rimanere efficiente e transitabile;

- durante le ore notturne e nelle giornate di nebbia e di limitata visibilità, l'attracco dovrà essere segnalato con n. 2 luci bianche visibili per 360°, aventi portata pari a 1 miglio, posizionate in corrispondenza dei due vertici di massimo ingombro, *lato fiume*, sporgenti 70 cm sul piano orizzontale e poste ad altezza adeguata in relazione all'ingombro verticale delle navi (le luci potranno essere alimentate anche a batteria o a pannelli solari); l'accensione delle luci dovrà essere comandata da sistema crepuscolare;
- durante le ore notturne e nelle giornate di nebbia e di limitata visibilità le eventuali navi attraccate al mulino galleggiante dovranno essere segnalate con le prescritte luci di bordo.

Le regole sopracitate sono valide anche per gli approdi già esistenti, per i quali i concessionari devono adeguarsi alle nuove disposizioni. Di seguito si riportano alcune linee descrittive delle modalità di realizzazione da rispettare nelle nuove costruzioni. Lo scostamento dalla seguenti indicazioni tecniche deve essere tecnicamente motivato.

Tipologia costruttiva n. 1

Pontone, barcone o galleggiante in genere con annessi piccoli pontili per ormeggio natanti ancorati alla sponda mediante funi di prua e di poppa con argani e plinti a terra e castrie mobili manualmente telescopiche o fisse.

Questo tipo di struttura viene usata di frequente in quanto più semplice da realizzare e di costi contenuti, ma meno indicata perché necessita di essere vigilata e controllata in continuazione in funzione degli abbassamenti ed innalzamenti dei livelli idrometrici che comportano l'avvicinamento o l'allontanamento manuale della struttura alla sponda.

Tipologia costruttiva n. 2

Pontone, barcone o galleggiante in genere con annessi piccoli pontili per ormeggio natanti ancorati alla sponda mediante passerella di accesso opportunamente incernierata su basamenti di calcestruzzo a terra e cerniere metalliche sulla struttura, scorrevole su briccole verticali in ferro o cemento infisse in alveo.

Questa tipologia di struttura viene usata raramente in quanto la fornitura e la posa delle briccole in alveo risulta essere molto costosa, in genere questi tipi di approdi vengono realizzati da soggetti che hanno disponibilità finanziarie più consistenti.

Sono tipologie costruttive sicure poiché rimangono in esercizio adeguandosi a tutte le possibili condizioni idrometriche, senza bisogno di sorveglianza continua.

Tipologia costruttiva n. 3

Pontone, barcone o galleggiante in genere con annessi piccoli pontili per ormeggio natanti ancorati alla sponda mediante passerella-castria fissa di accesso, perpendicolare alla sponda opportunamente incernierata su basamenti di calcestruzzo a terra e cerniere metalliche sulla struttura in alveo.

Questa tipologia costruttiva viene utilizzata di frequente perché di facile realizzazione e di costi di costruzione contenuti. E' adatta per approdi di modeste dimensioni con ingombri irrilevanti.

Tipologia costruttiva n. 4

Pontone, barcone o galleggiante in genere con annessi piccoli pontili per ormeggio natanti ancorati alla sponda mediante passerella-castria snodata di accesso, perpendicolare alla sponda opportunamente incernierata su basamenti di calcestruzzo a terra e cerniere metalliche sulla struttura in alveo.

Questa tipologia costruttiva viene utilizzata raramente perché ha costi di costruzione elevati. E' adatta per approdi anche di dimensioni notevoli.


La particolarità di questa tipologia costruttiva è lo snodo centrale della passerella-castria che permette di muovere l'attracco chiudendolo o aprendolo a compasso in modo da compensare le escursioni idrometriche mantenendo un ingombro minimo in alveo.

Inoltre questa tipologia non necessita di interventi e di controlli frequenti di regolazione al variare dei livelli idrometrici.

La castria di questo tipo è una struttura piuttosto robusta e quindi capace di sopportare le sollecitazioni dovute all'incremento della forza di trascinamento della corrente, provocate dal trasporto solido (tronchi, ramaglie, ecc).

Allegato n. 7 Segnaletica di sicurezza

**SEGNALE DI OBBLIGO DI EFFETTUARE LA
NAVIGAZIONE CON PARTICOLARE PRUDENZA**



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI DI MOBILITA' esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/1065

data 09/07/2013

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'